

BANDO FAR FAS 2014
LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEL CREDITO AGEVOLATO
(ALLEGATO B)

ARTICOLO 1.2 DOTAZIONE FINANZIARIA

La frase “ai fini del presente bando le risorse a credito agevolato sono erogate direttamente dal MIUR e non transitano dal bilancio regionale” viene sostituita dalla frase “ai fini del presente bando le risorse a credito agevolato sono erogate dal soggetto gestore appositamente incaricato dalla Regione Toscana”.

ARTICOLO 3 DEFINIZIONI

Appare opportuno aggiungere la seguente definizione:

«**Soggetto gestore**»: Soggetto appositamente incaricato dalla Regione Toscana della gestione delle attività relative al credito agevolato. Con il decreto n. 5725/2013 la Regione Toscana ha individuato quale soggetto gestore delle attività di ingegneria finanziaria l’ATI Toscana Muove; in esecuzione del suddetto decreto n. 5725/2013 si è provveduto in data 18/02/2014 alla firma del contratto in forma pubblico amministrativa;

ARTICOLO 8 ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO

La frase “nel caso dell’aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire al MIUR la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento” viene sostituita dalla frase “nel caso dell’aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire alla Regione Toscana o al soggetto gestore da questa incaricato la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento”.

La frase “coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana, ARTEA, Sviluppo Toscana S.p.A. ed il MIUR” viene sostituita dalla frase “coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana, il soggetto gestore, ARTEA, Sviluppo Toscana S.p.A. ed il MIUR”.

ARTICOLO 17.2.2 CONVENZIONE PER IL CREDITO AGEVOLATO

La frase “la Convenzione per il credito agevolato, riportata in schema in Allegato 13, dovrà essere stipulata tra la Regione Toscana, il MIUR e la singola impresa beneficiaria del finanziamento a credito agevolato” viene sostituita dalla frase “La Convenzione per il credito agevolato dovrà essere stipulata tra la Regione Toscana e la singola impresa beneficiaria del finanziamento rimborsabile secondo lo schema di Convenzione per il credito agevolato (Nuovo Allegato 13) approvato con il decreto con il quale si adottano le Linee guida per la gestione del credito agevolato; tale schema di Convenzione sostituisce integralmente l’Allegato 13 adottato contestualmente al Bando FAR FAS 2014”

La frase “la Convenzione per il credito agevolato dovrà essere sottoscritta entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione dell’aiuto e comunque successivamente alla stipula della Convenzione per la realizzazione del progetto” viene sostituita dalla frase “per i progetti per i quali è già stata firmata la Convenzione per la realizzazione del progetto, la Convenzione per il credito agevolato dovrà essere sottoscritta entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto che approva le Linee guida per la gestione del credito agevolato; per gli altri progetti entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione dell’aiuto e comunque successivamente alla stipula della Convenzione per la realizzazione del progetto”.

La frase “la Convenzione decorre dalla data di avvio del progetto come definita all’art. 10.3 ed ha validità fino alla completa restituzione del finanziamento al MIUR” viene sostituita dalla frase “la Convenzione decorre dalla data di avvio del progetto come definita all’art. 10.3 ed ha validità fino alla completa restituzione del finanziamento alla Regione Toscana o al soggetto gestore da questa incaricato”.

ARTICOLO 17.3 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

La frase “presentare al MIUR, entro i due anni successivi alla conclusione del progetto, una relazione in merito all’impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti; la relazione dovrà essere trasmessa via PEC all’indirizzo farfas@pec.sviluppo.toscana.it. In mancanza l’impresa inadempiente sarà esclusa per gli anni successivi dagli interventi finanziati dal MIUR o con risorse del MIUR” viene sostituita dalla frase

“presentare a Regione Toscana, entro i due anni successivi alla conclusione del progetto, una relazione in merito all’impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti; la relazione dovrà essere trasmessa via PEC agli indirizzi farfas@pec.sviluppo.toscana.it. e regionetoscana@postacert.toscana.it. In mancanza l’impresa inadempiente sarà esclusa per gli anni successivi dagli interventi finanziati dal MIUR”

La frase “non essere in condizioni di morosità, anche relativamente ad una sola scadenza, di somme a qualunque titolo dovute al MIUR in dipendenza della Convenzione per il credito agevolato o a qualsiasi altro titolo; in caso di morosità la Regione provvede in merito alla revoca del finanziamento in accordo con quanto stabilito all’art. 11 della Convenzione per il credito agevolato” viene sostituita dalla frase “non essere in condizioni di morosità, anche relativamente ad una sola scadenza, di somme a qualunque titolo dovute al MIUR o alla Regione Toscana in dipendenza della Convenzione per il credito agevolato; in caso di morosità la Regione provvede in merito alla revoca del finanziamento in accordo con quanto stabilito all’art. 13 della Convenzione per il credito agevolato”.

La frase “consentire ai funzionari della Regione e del MIUR, anche attraverso ARTEA, del MEF, della Corte dei Conti italiana ed europea l’accesso alla documentazione tecnico-contabile, alla strumentazione e a quant’altro necessario per la realizzazione dei controlli ed ispezioni disposti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria e secondo le modalità previste all’art. 16 della Convenzione per il credito agevolato” viene sostituita dalla frase “consentire ai funzionari della Regione, anche attraverso ARTEA o il soggetto gestore, del MEF e della Corte dei Conti italiana ed europea l’accesso alla documentazione tecnico-contabile, alla strumentazione e a quant’altro necessario per la realizzazione dei controlli ed ispezioni disposti ai sensi della normativa nazionale e comunitaria e secondo le modalità previste all’art. 11 della Convenzione per il credito agevolato”;

ARTICOLO 18.1 MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE AMMISSIBILI

La frase “per la parte di finanziamento a credito agevolato il MIUR provvederà ad emanare apposite linee guida per la gestione finanziaria dell’erogazione e del rimborso che saranno rese disponibili anche sul sito web di Sviluppo Toscana S.p.A.” viene eliminata.

ARTICOLO 18.2 MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’AIUTO

La frase “i pagamenti dei contributi a fondo perduto sono effettuati da ARTEA, quelli del finanziamento a credito agevolato dal MIUR” viene sostituita dalla frase “i pagamenti dei contributi a fondo perduto sono effettuati da ARTEA, quelli del finanziamento a credito agevolato dal soggetto gestore”.

La frase “in caso di aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire al MIUR la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento, allegato alla Convenzione per il credito agevolato di cui all’articolo 17.2.2” viene sostituita dalla frase “in caso di aiuto rimborsabile, ciascun partner dovrà restituire al soggetto gestore la parte di propria competenza, nel rispetto del proprio piano di ammortamento, allegato alla Convenzione per il credito agevolato di cui all’articolo 17.2.2.”.

La frase “La verifica di tali requisiti viene effettuata da ARTEA e, limitatamente alla verifica della posizione dell’impresa nella Centrale Rischi, da soggetto abilitato appositamente incaricato.” viene sostituita dalla frase “La verifica di tali requisiti viene effettuata da ARTEA e, limitatamente alla verifica della posizione dell’impresa nella Centrale Rischi, dal soggetto gestore.”

La frase “in caso di DURC irregolare e di sussistenza di posizione debitoria nei confronti di Equitalia, ARTEA per il contributo a fondo perduto ed il MIUR per il finanziamento a credito agevolato, sospendono il pagamento in attesa della regolarizzazione” viene sostituita dalla frase “in caso di DURC irregolare e di sussistenza di posizione debitoria nei confronti di Equitalia, ARTEA per il contributo a fondo perduto ed il soggetto gestore per il finanziamento a credito agevolato, sospendono il pagamento in attesa della regolarizzazione”.

La frase “in caso di informazione antimafia irregolare la Regione Toscana avvierà il procedimento di revoca del contributo concesso e, in caso di revoca, ne darà comunicazione al MIUR. La Regione Toscana, tramite ARTEA, provvederà quindi al recupero del contributo a fondo perduto nel frattempo già eventualmente erogato, mentre il MIUR provvederà al recupero del finanziamento a credito agevolato eventualmente

erogato” viene sostituita dalla frase “in caso di informazione antimafia irregolare la Regione Toscana avvierà il procedimento di revoca del contributo concesso e, in caso di revoca, ne darà comunicazione al MIUR. La Regione Toscana, tramite ARTEA, provvederà quindi al recupero del contributo a fondo perduto nel frattempo già eventualmente erogato, mentre la Regione Toscana provvederà al recupero del finanziamento a credito agevolato eventualmente erogato”.

La frase “nel caso in cui tutti i controlli e verifiche sopra indicati abbiano avuto esito positivo ARTEA procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al MIUR per la quota di finanziamento a credito agevolato” viene sostituita dalla frase “nel caso in cui tutti i controlli e verifiche sopra indicati abbiano avuto esito positivo ARTEA procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al soggetto gestore per la quota di finanziamento a credito agevolato”.

La frase “limitatamente ai pagamenti a titolo di stato avanzamento lavori (SAL) e a saldo, la validazione positiva delle valutazioni intermedie e finali da parte della Regione Toscana costituisce per ARTEA e per il MIUR un presupposto necessario per l’erogazione del contributo” viene sostituita dalla frase “limitatamente ai pagamenti a titolo di stato avanzamento lavori (SAL) e a saldo, la validazione positiva delle valutazioni intermedie e finali da parte della Regione Toscana costituisce per ARTEA e per il soggetto gestore un presupposto necessario per l’erogazione del contributo”.

ARTICOLO 18.2.1 DOMANDA A TITOLO DI ANTICIPO (FACOLTATIVA)

La frase “la domanda a titolo di anticipo deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1, secondo le modalità che verranno precisate nella lettera di comunicazione del decreto di ammissione a finanziamento” viene sostituita dalla frase “la domanda a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a fondo perduto deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per la realizzazione del progetto di cui all’art. 17.2.1; la domanda a titolo di anticipo relativa alla quota di contributo a credito agevolato deve essere presentata dal Capofila direttamente ad ARTEA entro 3 mesi dalla data di firma della Convenzione per il credito agevolato di cui all’art. 17.2.2”.

La frase “ARTEA, anche avvalendosi di soggetto abilitato, procederà ai controlli di cui all’art. 18.2. Nel caso in cui tali controlli e verifiche abbiano avuto esito positivo, ARTEA procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al MIUR per la quota di finanziamento a credito agevolato” viene sostituita dalla frase “ARTEA, anche avvalendosi di soggetto abilitato, procederà ai controlli di cui all’art. 18.2. Nel caso in cui tali controlli e verifiche abbiano avuto esito positivo, ARTEA procederà a pagare la quota di contributo a fondo perduto richiesta. Parallelamente, la Regione Toscana, tramite l’Organismo Intermedio ARTEA, darà il proprio mandato a pagare al soggetto gestore per la quota di finanziamento a credito agevolato”.

La frase “le quote in anticipazione saranno liquidate singolarmente da ARTEA, per il contributo a fondo perduto, e dal MIUR per il credito agevolato, a ciascun partner di progetto per il quale sia stata presentata richiesta corredata da fideiussione” viene sostituita dalla frase “le quote in anticipazione saranno liquidate singolarmente da ARTEA, per il contributo a fondo perduto, e dal soggetto gestore per il credito agevolato, a ciascun partner di progetto per il quale sia stata presentata richiesta corredata da fideiussione”.

La frase “dovranno essere presentate separate garanzie fideiussorie per la quota a fondo perduto e per la quota a credito agevolato, le prime intestate ad ARTEA e le seconde intestate al MIUR” viene sostituita dalla frase “dovranno essere presentate separate garanzie fideiussorie per la quota a fondo perduto e per la quota a credito agevolato, le prime intestate ad ARTEA e le seconde intestate alla Regione Toscana”.

La frase “al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, ARTEA per le fideiussioni prestate a garanzia del finanziamento a fondo perduto ed il MIUR per quelle a garanzia del credito agevolato possono richiedere un’attestazione della validità della stessa al soggetto garante” viene sostituita dalla frase “al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, ARTEA per le fideiussioni prestate a

garanzia del finanziamento a fondo perduto ed il soggetto gestore per quelle a garanzia del credito agevolato possono richiedere un'attestazione della validità della stessa al soggetto garante”.

La frase “per quanto riguarda il finanziamento a credito agevolato, la polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria che sarà predisposto dal MIUR e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. Tale fideiussione deve essere intestata al MIUR che agisce in nome proprio nel recupero coattivo del credito. viene sostituita dalla frase “per quanto riguarda il finanziamento a credito agevolato, la polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto dalla Regione Toscana e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. Tale fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana”.

La frase “La garanzia fideiussoria per l’anticipo del finanziamento a credito agevolato dovrà essere escutibile a prima richiesta e indicare i casi in cui il MIUR può procedere ad escussione. Detta garanzia potrà essere liberata su richiesta del beneficiario, al verificarsi delle condizioni e secondo le modalità previste nella garanzia stessa. Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente” viene sostituita dalla frase “La garanzia fideiussoria per l’anticipo del finanziamento a credito agevolato dovrà essere escutibile a prima richiesta e indicare i casi in cui la Regione Toscana può procedere ad escussione. Detta garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall’eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente”.

ARTICOLO 18.2.2 - DOMANDA A TITOLO DI STATO AVANZAMENTO LAVORI (OBBLIGATORIA)

La frase “dare il proprio mandato a pagare al MIUR affinché questo liquidi, singolarmente a ciascuna impresa dell’ATS che ne abbia fatto richiesta, le quote a SAL del credito agevolato di competenza” viene sostituita dalla frase “dare il proprio mandato al soggetto gestore affinché questo liquidi, singolarmente a ciascuna impresa dell’ATS che ne abbia fatto richiesta, le quote a SAL del credito agevolato di competenza”;

ARTICOLO 18.2.3 - DOMANDA A SALDO (OBBLIGATORIA)

La frase “dare il proprio mandato a pagare al MIUR affinché questo liquidi, singolarmente a ciascuna impresa dell’ATS che ne abbia fatto richiesta, le quote del saldo del credito agevolato di competenza” diventa “dare il proprio mandato al soggetto gestore affinché questo liquidi, singolarmente a ciascuna impresa dell’ATS che ne abbia fatto richiesta, le quote del saldo del credito agevolato di competenza”;

ARTICOLO 19.5 - REVOCA TOTALE E PARZIALE E RECUPERO DELL’AIUTO

La frase “per il finanziamento a credito agevolato il recupero dell’eventuale somma sarà effettuato direttamente dal MIUR” viene sostituita dalla frase “per il finanziamento a credito agevolato il recupero dell’eventuale somma sarà effettuato dalla Regione Toscana”;

ARTICOLO 19.7 - PROCEDIMENTO DI REVOCA

La frase “il MIUR, in forza del decreto di revoca, provvederà al recupero delle somme a credito agevolato maggiorate del TUR vigente alla data di erogazione” diventa “la Regione Toscana, in forza del decreto di revoca, provvederà al recupero delle somme a credito agevolato maggiorate del TUR vigente alla data di erogazione”.

La frase “a) nei casi di morosità del beneficiario (art. 19.5, secondo comma, punto j) qualora quest’ultimo, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, non abbia provveduto al pagamento, il MIUR provvederà ad inviare mediante raccomandata AR o PEC apposito sollecito di pagamento (d’ora in avanti “Sollecito”). Decorso il termine per il pagamento dell’insoluto indicato nella comunicazione di Sollecito, il MIUR provvederà a comunicare alla Regione Toscana l’inadempienza. La Regione Toscana provvederà all’avvio del procedimento di revoca secondo le modalità stabilite ai primi due commi del presente articolo” viene sostituita dalla frase “a) nei casi di morosità del beneficiario (art. 19.5, secondo comma, punto j) qualora quest’ultimo, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata, non abbia provveduto al pagamento, il soggetto gestore provvederà ad inviare mediante raccomandata AR o PEC apposito sollecito di pagamento (d’ora in avanti “Sollecito”). Decorso il termine per il pagamento dell’insoluto indicato nella comunicazione di

Sollecito, il soggetto gestore provvederà a comunicare alla Regione Toscana l'inadempienza. La Regione Toscana provvederà all'avvio del procedimento di revoca secondo le modalità stabilite ai primi due commi del presente articolo".

La frase "nel caso di revoca successiva all'erogazione a titolo di anticipo, qualora il beneficiario non adempia a quanto previsto nel provvedimento in ordine alla restituzione delle somme conseguenti alla revoca del finanziamento, la Regione Toscana, mediante ARTEA, per la parte di finanziamento a fondo perduto e il MIUR, per la parte di finanziamento a credito agevolato, procederanno all'escussione della fideiussione" diventa "nel caso di revoca successiva all'erogazione a titolo di anticipo, qualora il beneficiario non adempia a quanto previsto nel provvedimento in ordine alla restituzione delle somme conseguenti alla revoca del finanziamento, la Regione Toscana, mediante ARTEA, per la parte di finanziamento a fondo perduto e la Regione Toscana per la parte di finanziamento a credito agevolato, procederanno all'escussione della fideiussione".

ART. 21.1 - INFORMATIVA E TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003

La frase "i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: Sviluppo Toscana S.p.A., l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA, il MIUR, e il soggetto che sarà incaricato della valutazione del merito di credito" diventa "i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: Sviluppo Toscana S.p.A., l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA , il MIUR e il soggetto gestore".